



Sede legale: via San Paolo, 16 - 20121 Milano
Cod. Fisc. e Part. Iva 08526650158
Uffici: Via Massaua, 4 - 20146 Milano
Tel. 02 7700 5928- Fax 02 7700 5939
Albo Cooperative n. A135238
C.C.I.A.A. di Milano n. R.E.A. 1233358

Statuto

**Aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 20 Aprile 2023**

**IL COMITATO PROMOTORE COSTITUISCE L'A.R.E.S.
(Attività Ricreative E Sociali) BIPIEMME
cooperativa per la gestione delle iniziative
sociali a favore dei lavoratori della
Banca Popolare di Milano.**

Nell'accordo quadro, siglato tra le OO.SS e l'Azienda, è prevista l'erogazione di un importo pari allo 0,15% del monte mercedi per le iniziative sociali e a favore dei lavoratori della Banca intraprese da un'apposita Cooperativa da costituirsi.

In data 31.10.1986 è stata perfezionata la costituzione dell'organismo che è delegato a gestire l'utilizzo dello stanziamento concordato con l'Azienda: la Cooperativa, soggetto giuridico a responsabilità limitata, è denominata **A.R.E.S. (Attività Ricreative e Sociali) BIPIEMME**, non avrà finalità speculative e sarà improntata al principio della mutualità.

Questo nuovo organismo vuole essere un tentativo concreto di ampliare e migliorare i servizi offerti sinora dal C.R.A.L. e dai Servizi Sociali.

Lo statuto della stessa, che riproduciamo in allegato, è ampio e tra i suoi scopi principali si propone di promuovere e organizzare attività del tempo libero, turismo, cultura e sport, nonché, in una prospettiva futura, di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di prodotti tra i soci. Alla Cooperativa potranno aderire tutti i lavoratori in servizio e in quiescenza della BPM sottoscrivendo l'apposito modulo allegato, e versando, in conto capitale, la quota sociale stabilita dal C.d.A.

I familiari dei soci (coniuge, figli, padre, madre, sorelle, fratelli) potranno, pur non avendo diritto alla qualifica di socio, partecipare alle attività svolte ed usufruire dei servizi offerti.

Crediamo che l'importanza di questa iniziativa non debba sfuggire all'attenzione dei colleghi e perciò li invitiamo ad aderire alla Cooperativa nella convinzione che condizione primaria per la sua riuscita sia il sostegno e l'interesse da parte del personale in servizio e in quiescenza della Bpm.

IL COMITATO PROMOTORE

AIRAGHI ANGELO
CASSANO ROCCO
CIUCCI GUIDO
CORTELLINI SANTINO
DONATI MARIO
GARBERI FABRIZIO
GAZZOLA ROBERTO
GIARETTA FRANCESCO
MALTAGLIATI LUIGI

MARCUZZO DARIO
PIENOTTI LUIGI
PUGLIESE AMEDEO
SAMARATI BENITO
SARCINA MICHELE
TARANTOLA GIANCARLO
UBERTI GIANFRANCO
VECCHI FRANCESCO

ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

ALBA ROBERTO
ARCANGELI GIANBATTISTA
BERGAMASCHI RENATO
ARGENTIN GIANFRANCO
BAJETTA ALBERTO
BERNARDIS LUCIANO
BONACASA GIUSEPPE
BONOMI CESARE
BOTTI BATTISTA
CLAVENNA UMBERTO
CAMATTI RICCARDO
CANOVI ELIO
CANOVI UGO
CAPITANI CARLO
CASALETTI CLAUDIO
CASALINI MAURIZIO
CASELLA BRUNO
CASTELNUOVO EMILIO
CODEVILLA ALBERTO
CORBETTA ANDREA
CROSTA EUGENIO
DALU FIORENZO
DEFFENDI GIULIANA
DEL FAVERO FRANCO
DEL GATTO FRANCO
DI GAETANO RAFFAELE
DI MAIO ANTONIO
DORENTI EDOARDO
ERRANI VITTORIO
FEDEGARI ANGELO
FORTE CARMELA

FRANCO MAURIZIO
GALBUSSERA FRANCESCO
MAGGIONI ADELIO
MAGHINI RENZO
IMBIMBO DELIA
MAIDECCHI PASQUALE
MARINELLI NICOLETTA
MAZZOLA ARIALDO
MEALE DAVIDE
MERONI GABRIELE
MIROLDI ALFREDO
MODICA GIANFRANCO
MOLINARI ONORATO
MORELLI SERGIO
MOSCA LEONIDA
ODONE FRANCO
PICCO OLIVIERO
PICCOLI UGO
REGAZZO MASSIMO
ROMEO PAOLO
ROSCO ORESTE
ROSSI RENATO
RONCAGLIONI GIANCARLO
SOPPELSA ROBERTO
TROVATO GIACOMO
VIGANO' MARCO
VILLA CORRADO
ZAFFRA FRANCO
ZEFFERINO MICHELE
ZOPPI ENZO

Statuto

**Aggiornato con le modifiche deliberate
dall' Assemblea Straordinaria dei Soci
Del 20 Aprile 2023**

Articolo 1

È costituita una Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "A.R.E.S. BIPIEMME Società Cooperativa a r.l."

La Società, in seguito definita "Cooperativa", è retta dalle discipline mutualistiche stabilite nel Codice civile, dal Decreto legislativo sulla cooperazione e dalle leggi generali e speciali dello Stato.

La compagine sociale è costituita esclusivamente da soci cooperatori, che nel presente Statuto saranno chiamati semplicemente "soci".

Articolo 2

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Milano. Può istituire sedi secondarie in Italia.

Articolo 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2085 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza del termine

Articolo 4

La Cooperativa ha finalità mutualistica e non persegue fini di lucro.

La Cooperativa persegue il fine di contribuire a realizzare per i propri soci un uso del tempo libero con caratteristiche aggregative e contenuti di qualificazione culturale, sociale e volontaristica.

A tale fine la Cooperativa si propone:

- a) di promuovere attività e servizi ricreativi, sportivi, culturali, sociali, solidali per migliorare la qualità del tempo libero dei propri soci e la positiva conciliazione tra tempo di lavoro e tempi familiari;
- b) di sensibilizzare i propri soci e relativi familiari a una cultura sobria del consumare e del viaggiare proponendo prodotti e servizi di qualità, con prezzi convenienti mediante la ricerca di fornitori distintivi e, ove possibile, legati ai territori dove la Cooperativa svolge la propria attività;
- c) di sviluppare tra i propri soci e familiari lo spirito di previdenza e di risparmio, fermi i divieti di cui alla Legge bancaria;
- d) di sostenere lo spirito partecipativo dei propri soci nei confronti della vita democratica della cooperativa medesima.

A tali fini essa provvede:

- a gestire centri che svolgano attività sociali, culturali, turistiche sportive, ricreative e di vacanza direttamente

SOCI - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE

- o in collaborazione con l'Ente pubblico e altri enti, fondazioni e istituti vari;
- a sviluppare e coordinare iniziative e strutture a carattere turistico, sportivo, ricreativo e artistico-culturale;
- a ottenere per i soci e per i loro familiari speciali facilitazioni in tutte le attività di carattere turistico, sportivo e ricreativo;
- ad acquistare e distribuire alle migliori condizioni di qualità e di prezzo possibili prodotti, merci, derrate alimentari e quanto altro necessario ai soci e alle loro famiglie, promuovendo quelle azioni atte a educare e tutelare il consumatore;
- a organizzare e gestire spacci, magazzini e depositi;
- a promuovere e favorire idonee forme assicurative.

Può inoltre svolgere tutte le attività industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Sempre che non abbiano carattere di prevalenza e siano meramente strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa può assumere partecipazioni e interessenze in altre società e imprese aventi oggetto analogo o affine e comunque connesso al proprio.

Sono escluse le attività di intermediazione mobiliare, di utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di raccolta del risparmio previste dalle leggi vigenti in materia, e in genere tutte le attività riservate dalla Legge a particolari categorie di soggetti.

La Cooperativa può operare anche con terzi, nel rispetto del principio di mutualità prevalente.

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero stabilito dalla Legge.

Possono essere soci effettivi, purché non abbiano interessi contrastanti con quelli della Cooperativa:

- a) coloro che alla data del 31 dicembre 2016 si trovavano nella posizione di dipendenti in servizio e dipendenti in quiescenza di Banca Popolare di Milano e delle società già facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Milano;
- b) tutti i dipendenti di Banca Popolare di Milano e tutti i dipendenti delle società del Gruppo Banca Popolare di Milano che a far tempo dal 1° gennaio 2017 siano confluiti in Banco Bpm Spa o in società del Gruppo Banco Bpm;
- c) tutti i dipendenti di cui alla lettera b) posti in quiescenza o che verranno posti in quiescenza da queste Società, che abbiano aderito o che aderiranno al "Fondo di Solidarietà" dalle stesse promosso;

d) a far tempo dal 1.1.2017 i neoassunti assegnati alle strutture della Direzione Generale del Banco Bpm con sede di lavoro a Milano; i neoassunti assegnati a tutte le altre strutture di Banco Bpm ovunque ubicate riconducibili alla Banca Popolare di Milano e a società già facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Milano;

e) In caso di decesso di un socio di cui ai punti precedenti, può diventare socio il coniuge superstite (di diritto o di fatto) del socio deceduto ai sensi del successivo art.13 lett. b).

I soci come ai punti sopra elencati godono in misura paritetica di tutti i diritti relativi alla gestione mutualistica, dei diritti partecipativi e amministrativi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

Possono partecipare alle attività sociali e usufruire dei servizi, pur non rivestendo la qualità di socio effettivo: i genitori, fratelli e sorelle, i figli, il coniuge (non separato) compreso il coniuge di fatto, di tutti i soci effettivi.

Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione può nominare con delibera unanime Soci Onorari le persone fisiche che abbiano mostrato sensibilità allo spirito cooperativistico, oppure per particolari meriti sociali.

Il Socio Onorario può partecipare alle attività sociali e usufruire dei servizi inerenti, non ha diritto di voto né può assumere cariche negli organi amministrativi o di controllo.

Nessuna quota di sottoscrizione è richiesta al Socio Onorario.

Articolo 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. Nella domanda deve indicare:

a) di accettare e osservare le disposizioni contenute nel presente Statuto, e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e alle disposizioni di Legge in materia;

b) di sottoscrivere e provvedere al versamento, entro 10 giorni dall'accettazione della domanda, della quota sociale del valore minimo di euro 26,00. Nessun socio può possedere una quota di ammontare superiore a quello stabilito dalla Legge vigente.

c) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, indicando sul modulo di adesione: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, eventuale indirizzo e-mail;

Il Consiglio di Amministrazione può, con formali delibere, richiedere eventuale documentazione integrativa.

OBBLIGHI DEI SOCI

RECESSO – DECADENZA ESCLUSIONE

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione previsti dall'articolo 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In caso di rifiuto il Consiglio di Amministrazione comunicherà al richiedente la decisione, motivando il rifiuto, a norma dell'art. 15.

La delibera di ammissione diventa operativa e viene annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il relativo versamento.

Articolo 9

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, a:

- a) versare la quota di capitale sociale sottoscritto;
- b) versare l'eventuale tassa di ammissione, nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare l'eventuale quota annuale, determinata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

La qualità del socio si perde per recesso, esclusione o sospensione e per causa di morte. Si perde anche in caso di:

- cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni;
- perdita di controllo o di partecipazione da parte del Gruppo Banco Bpm nelle società già facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Milano.

Articolo 11

Il socio può recedere dalla Cooperativa nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto; in particolare può recedere per le seguenti cause:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 5;
- b) impossibilità, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 12

La esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti, nei confronti dei soci:

- a) interdetti o inabilitati o falliti;
- b) che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 5
- c) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) che non eseguano i versamenti stabiliti dall'art. 9 o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la cooperativa a qualsiasi titolo;
- e) che senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prendano parte a imprese e organizzazioni in genere che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
- f) che assumano comportamenti lesivi dell'immagine della Cooperativa o dolosi, sia nei confronti degli altri soci che dei terzi.

Relativamente a quanto previsto alle lettere e) ed f), nei casi che, a giudizio dei 4/5 dei presenti del Consiglio di Amministrazione, non rivestono particolare gravità, l'Organo consiliare può procedere all'assunzione di provvedimenti che comportino la sospensione temporanea dalla fruizione dei servizi. La risoluzione deve essere assunta dai 4/5 dei presenti del Consiglio di Amministrazione e deve essere rapportata in modo congruo alla fattispecie verificatasi.

Le delibere, di esclusione e di sospensione, devono essere comunicate con raccomandata al socio e hanno effetto dalla data dell'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13

In caso di morte del socio:

- a) il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata matura, nella misura e con le modalità previste nell'articolo seguente, allo scadere dei 90 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'Esercizio nel corso del quale si è verificata la morte;
- b) il coniuge superstite (legale o di fatto di un socio di cui al precedente art. 5 punto e), in alternativa alla richiesta di rimborso della quota a lui spettante in forza di successione, può rinunciare al rimborso della stessa e chiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. La domanda deve essere inoltrata entro dodici mesi dal decesso del *de cuius* al Consiglio

di Amministrazione il quale, dopo la verifica dei requisiti previsti dall'art. 5, delibera il provvedimento relativo all'ammissione che, in ogni caso, deve essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Sono fatti salvi i diritti pendenti dei coniugi superstiti alla data di approvazione del presente Statuto.

Articolo 14

a) I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'Esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato.

È fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito.

b) Limitatamente all'esercizio del diritto di recesso, il rimborso della quota deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla comunicazione del socio receduto fatta alla società (art. 2473 cc., comma 4). Il recesso deve essere esercitato per iscritto, la relativa domanda deve essere esaminata dagli amministratori entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

c) Per quanto riguarda le eventuali modalità richieste per il rimborso della quota, la comunicazione deve essere effettuata alla Cooperativa dal socio receduto, dal socio escluso o dagli eredi del socio entro 90 giorni dalla cessazione della qualifica di socio, fatto salvo il più ampio termine previsto all'art. 13 lett.b).

La quota eventualmente dovuta viene liquidata entro 90 giorni dalla approvazione del Bilancio dell'Esercizio nel corso del quale si è verificato l'evento.

Le quote eventualmente non rimborsate per qualsiasi motivo saranno destinate al fondo di riserva straordinaria.

Articolo 15

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere alla clausola conciliativa.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro 10 giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è composto da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale singolo non inferiore al minimo né superiore al limite massimo stabilito dalla Legge;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, anche dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
- d) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per Legge
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve di cui ai punti b) e c), i fondi di cui al punto d) e il patrimonio di cui al punto e) sono indivisibili anche alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904 e per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.

Articolo 17

Le quote sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, né essere cedute nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono essere trasferite *mortis causa* al coniuge superstite secondo le modalità previste dall'art. 13 lett.b).

Articolo 18

L' Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, con particolare riguardo ai criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziando la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio (art. 2364, comma 2, c.c.).

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- d) un'eventuale quota a titolo di ristorno, come previsto all'art.42 del presente Statuto;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di Esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Le somme destinate ad aumento del capitale sociale non possono eccedere il massimale consentito dalle leggi vigenti.

Le riserve ordinarie e straordinarie non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Cooperativa.

In caso di scioglimento si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 44 del presente Statuto.

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci

ASSEMBLEA

Articolo 20

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio, destina gli utili e delibera i ristorni;

- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori e dei compensi da corrispondere ai sindaci;
- 5) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 18.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario, oppure quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quaranta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea **straordinaria** delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.).

I regolamenti che disciplinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci, quando gli stessi non costituiscano già parte integrante dell'atto costitutivo, sono approvati con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie (art.2521, comma 5, c.c.).

Articolo 21

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dal Comune in cui ha sede la Cooperativa, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, secondo le seguenti modalità alternative fra di loro:

**VALIDITA'
CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA**

- Avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro dei soci.
- Comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'Organo Amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- L'affissione presso le sedi delle varie filiali, almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- La pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- La pubblicazione della convocazione sul sito internet della Cooperativa entro otto giorni prima dell'adunanza.

Articolo 22

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno

Invece, per le deliberazioni relative a:

- scioglimento anticipato della Cooperativa,
- trasformazione della Cooperativa,
- cambiamento dell'oggetto sociale,
- trasferimento della sede sociale all'estero;

è necessario il voto favorevole:

- in prima convocazione di un terzo dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati;
- in seconda convocazione di un quarantesimo dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

ASSEMBLEE TERRITORIALI

Articolo 23

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, a norma dell'art. 2540 c.c. deve essere preceduta da assemblee separate, definite anche territoriali, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso di cui all'art.21, contenente le stesse materie che vi verranno trattate, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'intervallo di almeno 24 ore, nonché l'invito a eleggere i delegati che parteciperanno all'Assemblea generale di cui all' art. 28.

Articolo 24

Le Assemblee separate sono istituite nelle aree/località territoriali dove opera la Cooperativa individuate dal Consiglio di Amministrazione e indicate nell'avviso di convocazione come "Assemblee Territoriali"; l'Assemblea territoriale deve essere indetta anche nella località in cui è convocata l'Assemblea generale.

Alle Assemblee separate si applicano le maggioranze costitutive e deliberative indicate nell'art. 22.

Lo svolgimento delle Assemblee territoriali può essere effettuato anche col ricorso a mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati telematicamente in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per ogni Assemblea Territoriale nella località determinata viene istituito il libro delle adunanze e deliberazioni (come previsto all'art. 2421, primo comma, numero 3 del c.c.).

I libri suddetti vengono conservati dal Consiglio di Amministrazione e consegnati ai presidenti delle rispettive Assemblee territoriali in occasione delle adunanze previste dalla Legge e dallo Statuto.

Sugli stessi vengono trascritti, seduta stante, i relativi verbali, sottoscritti poi dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.

I verbali delle Assemblee Territoriali devono riportare:

- l'elenco nominativo, anche in allegato, dei soci partecipanti in proprio o per delega;
- le deliberazioni approvate con i relativi numeri dei voti favorevoli, contrari e astenuti rispettivamente riportati per ciascuna deliberazione;
- i nomi dei delegati eletti a partecipare all'Assemblea generale sia quelli incaricati di rappresentare i voti di maggioranza che di minoranza.

Articolo 25

A ogni Assemblea Territoriale devono partecipare almeno un amministratore e un sindaco effettivo, quali rappresentanti rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; l'Assemblea Territoriale è presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione presente che nomina il segretario con il compito di redigere e sottoscrivere insieme al presidente il verbale delle deliberazioni assembleari, nonché due scrutatori per l'eventualità del caso di voto segreto.

Le votazioni sono palesi e avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non deliberi per il voto segreto.

Articolo 26

Alle Assemblee Territoriali possono partecipare solo i soci appartenenti alla competente area/località territoriale, purché iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio della stessa area/località territoriale mediante delega scritta; ogni socio può essere portatore di un massimo di 2 deleghe.

Le deleghe sono menzionate nella delibera assembleare e conservate fra gli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata in bianco ma deve contenere il nome del delegato.

Non possono essere delegati né gli amministratori né i componenti dell'organo di controllo (Art. 2372 c.c.)

Articolo 27

Ogni Assemblea territoriale elegge, scegliendoli tra i soci presenti in assemblea, da un minimo di 1 ad un massimo di 3 delegati per la partecipazione all'Assemblea generale.

In particolare,

- a) almeno un delegato deve rappresentare il voto espresso dalla minoranza dei soci;

ASSEMBLEA GENERALE

b) i delegati all'Assemblea generale sono rigorosamente vincolati a rappresentare le delibere e le votazioni dell'Assemblea territoriale che li ha eletti;

c) I delegati eletti dalle Assemblee territoriali devono essere soci;

d) l'Assemblea territoriale può nominare delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'Assemblea generale

Articolo 28

All'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, partecipano con diritto di voto i delegati espressi dalle Assemblee territoriali e i soci che non hanno partecipato all'Assemblea territoriale di loro competenza.

I soci che hanno già partecipato e votato all'Assemblea territoriale di competenza possono partecipare all'Assemblea generale senza diritto di voto.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure da un consigliere all'uopo delegato dal Presidente.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento e accerta il risultato delle votazioni, che sono palesi e avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non deliberi per il voto segreto.

L'Assemblea nomina il segretario che redigerà il verbale della riunione.

Nell'Assemblea straordinaria il notaio funge da segretario.

Il segretario redige e sottoscrive insieme al Presidente il verbale delle deliberazioni assembleari.

Articolo 29

IMPUGNAZIONI DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni delle Assemblee territoriali non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, da cui sono preordinate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale non conformi alla Legge o al presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c. dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati nelle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione (art. 2540, comma 5, c.c.).

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri, determinati nel numero dall'Assemblea dei soci ed eletti dalla stessa.

Gli Amministratori della cooperativa devono essere soci della Cooperativa stessa.

Gli Amministratori nominati dall'Assemblea restano in carica per un mandato di 3 esercizi e sono rieleggibili alla scadenza del mandato triennale.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso; a essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa.

Articolo 31

Se nel corso dell'Esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2386 c.c.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, manchino tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica e si provvede alla loro sostituzione in base all'art. 2386 c.c.

Articolo 32

Alla prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e un Segretario di Consiglio. Il Segretario può anche non essere un socio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 33

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un massimo di quattro Consiglieri;

possono partecipare, con funzione meramente consultiva, quei Consiglieri che ne facciano richiesta.

Il Consiglio non può delegare le materie previste dall'art. 2381 del Codice civile e, inoltre, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

I poteri del Comitato Esecutivo, nei limiti previsti dal citato art. 2381 c.c., vengono stabiliti nelle deliberazioni con cui viene costituito oppure con successive deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere annotate e verbalizzate, sui rispettivi libri, dal Segretario o in sua assenza da altro Consigliere che verrà incaricato nella seduta.

Il Presidente e il Segretario curano la regolare tenuta di tutti i libri Verbale.

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci, sia di previsione che di chiusura;
- c) indicare nella relazione sulla gestione, a corredo del bilancio, i criteri specificamente seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- d) documentare la condizione di mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio; illustrare, nella relazione al bilancio, le determinazioni assunte nell'ammissione di nuovi soci e le relative ragioni;
- e) redigere i regolamenti interni/manuali operativi che si rendono necessari a disciplinare il funzionamento della Cooperativa;
- f) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria, gli eventuali regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa e i soci per lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- g) conferire procure, sia negoziali che speciali, e nominare un procuratore responsabile dell'organizzazione e programmazione delle attività sociali, determinandone le funzioni, le responsabilità e deleghe;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione e la sospensione dei soci;
- i) provvedere alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio;

j) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di Legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 35

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza e la firma sociale;
- rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio;
- può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- previa autorizzazione del C.d.A., può delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del Consiglio;
- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 36

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea anche tra i non Soci e si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. I sindaci restano in carica per tre Esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo Esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 37

Il Collegio Sindacale:

- a) controlla l'amministrazione della Cooperativa;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture,
- d) a norma di Legge, partecipa alle riunioni dell'Organo Amministrativo e assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono

CONTROLLO CONTABILE

effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, si deve compilare verbale nell'apposito libro.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Articolo 38

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato esecutivo.

I Sindaci assenti, senza giustificato motivo, alle Assemblee e, durante un Esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo decadono dall'ufficio (art. 2405 cc).

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio, devono indicare nella loro relazione i criteri specificamente seguiti dall'azienda nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché documentare la condizione di prevalenza della gestione mutualistica.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Articolo 39

Il Controllo Contabile sulla Cooperativa è esercitato dal Collegio Sindacale se ricorrono le condizioni previste dall'art. 37.

Qualora non ricorressero dette condizioni il controllo contabile sulla Cooperativa verrà esercitato da un Revisore Contabile iscritto nel registro istituito presso il Ministero delle Economie e delle Finanze le sue funzioni sono quelle previste dall'art. 2409 ter c.c.

Il Revisore Contabile adibito a tale controllo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre Esercizi.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'Esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di Esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di Esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il Revisore Contabile e il Collegio Sindacale sono tenuti a scambiarsi tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. Può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

Articolo 40

Tutte le controversie:

a) insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) promosse da o verso amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;

sono sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso un conciliatore iscritto nell'apposito

registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo le parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro di Milano, esclusivamente competente.

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 41

1) È vietata la distribuzione ai soci dei dividendi superiori alla percentuale ammessa dalle disposizioni fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici stessi.

2) È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore al limite massimo previsto per i dividendi, aumentato di due punti.

3) Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale.

4) Una quota degli utili annuali deve essere devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

5) In caso di scioglimento della Cooperativa, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai

RISTORNI

fondi mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo 42

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione con le relative modalità del ristorno ai soci, nel rispetto della vigente normativa e del presente Statuto.

Il ristorno, calcolato sulla base del risultato operativo della sola gestione mutualistica, è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici effettuati da ciascun socio nel corso dell'Esercizio relativamente all'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- a) restituzione di parte del valore pagato dal socio per l'acquisto di beni e servizi;
- b) aumento proporzionale delle rispettive quote costituenti il Capitale sociale

Articolo 43

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'Assemblea, che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, deve procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di scioglimento della Cooperativa, si fa riferimento al punto n. 5 dell'art. 41.

Articolo 44

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di Legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell'art. 2519 del Codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni.

**Aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea Straordinaria
del 20 Aprile 2023**